ed animazione economica

Azienda Speciale Camera di Commercio di Foggia



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 9/2022 Protocollo N.: 218 del 02/09/2022

OGGETTO: CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO FRAZIONATO PER ASSISTENZA A FAMILIARE DISABILE (art.42, comma 5, d. lgs. 26 marzo 2001, n.151).

Il Direttore Generale, dott.ssa Lorella Palladino

Richiamato l'art. 42 comma 5, del D.lgs. 151/2001, così come modificato ed integrato, il quale dispone che: "Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;

Dato atto che l'articolo 42, comma 5 ter del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile che precede il congedo, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento;

Atteso che la suddetta indennità sarà anticipata dal datore di lavoro per conto dell'INPS;

Considerato che il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa;

Atteso che il comma 5-quinquies, articolo 42 del Decreto 151/2001, precisa che durante la fruizione del congedo retribuito non maturano ferie, tredicesima, quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, e che pertanto i giorni di ferie annui previsti per contratto, devono essere riproporzionati e ricalcolati in diminuzione sulla base dei giorni di congedo straordinario fruiti nell'anno;

Dato atto che l'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 stabilisce che i dipendenti pubblici o privati possono richiedere un periodo di congedo straordinario, continuativo o frazionato non superiore a due anni;

Preso atto che, in data 01/09/2022, dipendente in servizio a tempo pieno ed indeterminato, ha presentato all'INPS sede di Foggia, richiesta, per il tramite del patronato ACLI di Foggia, intesa ad ottenere la concessione di un congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, per l'assistenza al proprio coniuge convivente riconosciuto in condizione di disabilità grave, ai sensi dell'art. 3,

Cesan Centro studi

ed animazione economica



Azienda Speciale Camera di Commercio di Foggia comma 3, della legge n. 104/1992;

Preso atto che in data 01/09/2022, l'INPS sede di Foggia ha protocollato la domanda con numero di protocollo

Preso atto che dipendente ha provveduto in data 02/09/2022 a trasmettere copia della richiesta inoltrata all'INPS sede di Foggia per il tramite del Patronato ACLI, documento protocollato agli atti aziendali al n. 217;

Preso atto che il periodo di congedo richiesto dipendente è di giorni 26 e va dal 05/09/2022 al 30/09/2022;

Dato atto che la disciplina generale dei permessi richiesti è volta alla particolare tutela del lavoratore e della sua famiglia in considerazione delle finalità sociali perseguite dalla Legge;

Considerato che la scrivente nella qualità di datore di lavoro dovrà effettuare il conguaglio delle somme anticipate a titolo di indennità economica per il beneficio in parola riconosciuto dipendente

Vista la normativa di riferimento:

- Legge n. 104/1992
- -Legge n. 53/2000
- D. Lgs. 151/2001

DETERMINA

- di prendere atto che dipendente in servizio a tempo pieno ed indeterminato,
 ha presentato all'INPS sede di Foggia, richiesta, per il tramite del patronato ACLI di Foggia, intesa ad ottenere la concessione di un congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, per l'assistenza al proprio coniuge convivente riconosciuto in condizione di disabilità grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
- di riconoscere il diritto dipendente suddetta ad usufruire di un congedo retribuito frazionato, in applicazione della normativa vigente, per i seguenti periodi: giorni 26 e dal 05/09/2022 al 30/09/2022;

3. di dare che;

- durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile che precede il congedo, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento;
- la suddetta indennità sarà anticipata dal datore di lavoro per conto dell'INPS;

Cesan Centro studi

ed animazione economica



Azienda Speciale Camera di Commercio di Foggia

- il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa;
- il comma 5-quinquies, articolo 42 del Decreto 151/2001, precisa che durante la fruizione del congedo retribuito non maturano ferie, tredicesima, quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, e che pertanto i giorni di ferie annui previsti per contratto, devono essere riproporzionati e ricalcolati in diminuzione sulla base dei giorni di congedo straordinario fruiti nell'anno;
- 4. **di precisare** che dipendente, in caso di accertamento dell'insussistenza o del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei benefici, decade dai diritti di cui al comma 3 dell'art. 33 L. 104/92.
- 5. di non pubblicare all'albo l'allegato alla presente;
- di trasmettere copia del presente atto Gestione e Amministrazione del Personale oltre che alla dipendente interessata.

IL DIRETTORE GENERALE (dott.ssa Lorella Palladino) Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005